

Corte costituzionale · sentenza n. 157/2026

Difesa d'ufficio nel TSO

Guida pratica per l'avvocato designato dal giudice tutelare
nella convalida del trattamento sanitario obbligatorio in
degenza ospedaliera



Dal ricovero alla decisione del giudice passano **al massimo 96 ore**. Il difensore è coinvolto nell'ultimo tratto, **quello arancione**.

FASE TRANSITORIA · TURNO DI RIFERIMENTO**MAGGIORENNI LIBERI**

Per ora le designazioni attingono al turno dei maggiorenni liberi: è una **soluzione provvisoria**, adottata per far fronte alle esigenze immediate. In seguito l'Ordine organizzerà **occasioni formative** e verificherà la possibilità di creare un **turno dedicato al TSO**.

IN QUESTA GUIDA**01**

La sentenza

02

Le norme

03

Il procedimento

04

Tempi e audizione

05

Il fascicolo su PST

Le nuove regole si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo in Gazzetta Ufficiale (art. 30, terzo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87).

01 La sentenza in una pagina

Con la sentenza n. 157/2026 (deliberata il 6 luglio, depositata il 2 ottobre 2026) la Corte costituzionale completa il percorso avviato con la sentenza n. 76/2025, con la quale ha sancito che anche le persone affette da fragilità devono poter partecipare al procedimento di applicazione del TSO che incida sulla libertà personale, e ribadisce l'invito al legislatore a rimeditare la configurazione normativa del TSO, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona (pt. 13.3).

TAPPA 1 • SENT. N. 76/2025

L'interessato partecipa

- l'ordinanza del Sindaco è comunicata alla persona
- il giudice tutelare la **sente** prima della convalida, di norma nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC)
- il decreto è notificato alla persona

TAPPA 2 • SENT. N. 157/2026

La difesa obbligatoria

- **difesa tecnica obbligatoria** nella convalida e nella proroga
- se manca il fiduciario: **difensore d'ufficio** designato dal giudice tutelare
- avviso tempestivo, audizione, notifica del decreto anche al difensore

PERCHÉ LA CORTE HA DECISO COSÌ



È in gioco la libertà personale

Il TSO in degenza è un trattamento coattivo: quando è incisa la libertà fisica la difesa tecnica è essenziale (pt. 9.2).



La difesa facoltativa non basta

Ne godrebbe solo chi è lucido e ha mezzi: «proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela» (pt. 10.2).



Un dovere, non un'opzione

La difesa d'ufficio è «prestazione ex lege», «non rinunciabile» e segnata dall'obbligo di prestare il patrocinio (pt. 11).

LA REGOLA, CON LE PAROLE DELLA CORTE (PT. 12)

«Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un **difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare** nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d'ufficio sono **tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione** della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.»

02 Le norme · il procedimento

parole aggiunte dalla sent. n. 76/2025 Testi da Normattiva, vigenti al 5 ottobre 2026

L. 833/1978 · art. 35 Commi 1, 2 e 4: convalida e proroga

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, sentita la persona interessata e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

[...] Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

+ **Sent. n. 157/2026 (additiva):** l'art. 35 è illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi «con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi di cui in motivazione». Il riferimento è al **punto 12** della motivazione (pag. 2): avviso della facoltà di nominare un fiduciario; difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare; avviso tempestivo; partecipazione all'audizione; notifica del decreto; stesse garanzie per la proroga.

L. 833/1978 · art. 34, c. 4 I presupposti da verificare negli atti: il testo normativo

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo **se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.** Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

L. 833/1978 · art. 33, c. 3, 6, 7 e 8 Chi dispone, contatti, revoca

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. [...]

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

02 Le norme · tutele e difesa d'ufficio

L. 833/1978 · art. 35, c. 7, 8, 10, 12, 13

Sanzione delle omissioni e ricorso al tribunale

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. [...]

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. [...]

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Disp. att. c.p.p. · art. 29, c. 1, 2, 5

Gli elenchi da cui il giudice tutelare designa

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio. [...]
2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. [...]
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.

C.p.p. · art. 97, c. 4, 5, 6

Il modello penale della difesa d'ufficio

Norma dettata per il processo penale: non è richiamata dalla sentenza, ma ne esprime i principi (obbligo di patrocinio, sostituzione, cessazione) cui la Corte si riferisce.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. [...]

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

L. 87/1953 · ART. 30, C. 3

«Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.»

REGOLAMENTO CNF · ART. 13, C. 2, LETT. C

Il difensore d'ufficio «deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito».

03 Il procedimento, ora per ora

Ricovero → notifica al giudice tutelare ≤ 48 h Notifica → decreto ≤ 48 h		
0 h	48 h	96 h
QUANDO	CHE COSA ACCADE	IL DIFENSORE
Avvio	Medici ASST · proposta motivata di un medico e convalida di un secondo medico della struttura pubblica (artt. 33 c. 3, 34 c. 4).	—
≤ 48 h dalla convalida medica	Sindaco · ordinanza di TSO, comunicata alla persona con l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.	Se nominato dalla persona, il fiduciario va avvertito.
≤ 48 h dal ricovero	Messo comunale · notifica dell'ordinanza, della proposta e della convalida al giudice tutelare del luogo.	—
Entro le 48 h successive	Giudice tutelare ① se manca il fiduciario, designa il difensore d'ufficio (elenchi art. 29 disp. att. c.p.p.) ② lo avverte tempestivamente ③ sente la persona, di norma nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) ④ decreto motivato di convalida o non convalida	Qui interviene il difensore Riceve l'avviso, acquisisce gli atti, parla con l'assistito, può partecipare all'audizione .
Dopo il decreto	Notifica del decreto alla persona e al difensore . Se non convalida: il Sindaco dispone la cessazione del TSO.	Riceve il decreto e, nei limiti del possibile, valuta con l'assistito i passi successivi.
Oltre il 7° giorno	Proroga · proposta del responsabile del servizio psichiatrico (SPDC) → Sindaco → giudice tutelare, con gli stessi tempi e le stesse comunicazioni (art. 35 c. 4).	Stesse garanzie della convalida.
Rimedi	Ricorso al tribunale contro il provvedimento convalidato (art. 35 c. 8), con possibile sospensione decisa entro 10 giorni. Revoca: richiesta al Sindaco, che decide entro 10 giorni (art. 33 c. 7-8).	Strumenti fuori dalla convalida: la sentenza non vi estende la difesa d'ufficio.

04 Tempestività e audizione



Ore, non giorni.

Il giudice deve decidere entro 48 ore dalla notifica dell'ordinanza, e la designazione può arrivare quando ne resta solo una parte. Rispondere subito, anche di notte e nei festivi.

DALLA CHIAMATA ALL'AUDIZIONE

- 1 Confermare subito** alla cancelleria del giudice tutelare la ricezione dell'incarico; annotare ora e luogo dell'audizione.
- 2 Procurarsi gli atti:** ordinanza del Sindaco, proposta medica, convalida del secondo medico, dal fascicolo su PST (pag. 7) o dalla cancelleria.
- 3 Controllare gli atti** con la lista qui accanto.
- 4 Parlare con l'assistito**, che ha diritto di comunicare con chi ritiene (art. 33 c. 6), e informarlo che può nominare un fiduciario e che anche il difensore d'ufficio ha diritto al compenso.
- 5 Salvo diversa valutazione, partecipare all'audizione**, che di norma il giudice tiene da remoto.
- 6 Ricevuto il decreto**, tenere traccia delle scadenze: la proroga oltre il 7° giorno richiede di nuovo l'intervento del difensore.

LA SENTENZA DICE

il difensore «può partecipare» all'audizione

Per il TSO la Corte prevede l'avviso al difensore e la sua facoltà di partecipare. Nella convalida dell'espulsione dello straniero la legge chiede invece la «partecipazione necessaria» del difensore (art. 13, c. 5-bis, t.u. imm.).

La difesa tecnica resta **obbligatoria**: salvo diversa valutazione, è opportuno partecipare. In caso di impedimento il difensore deve munirsi di un sostituto processuale.

NEGLI ATTI, VERIFICARE

- ✓ proposta motivata e **convalida del secondo medico**
- ✓ motivazione sui **tre presupposti** dell'art. 34 c. 4: urgenza terapeutica, rifiuto, assenza di alternative extraospedaliere
- ✓ **termini**: ordinanza entro 48 h dalla convalida medica; notifica entro 48 h dal ricovero
- ✓ **comunicazione alla persona** dell'ordinanza, con l'avviso della facoltà di nomina
- ✓ le **omissioni** delle comunicazioni fanno cessare ogni effetto (art. 35 c. 7)

05 Il fascicolo su PST



La convalida del TSO è un procedimento di **volontaria giurisdizione**: va cercato nel registro **Volontaria Giurisdizione**, non in «Contenzioso civile».

1

Accesso all'area riservata

pst.giustizia.it → **Accedi**, con la CNS o la firma digitale su token.

2

Consultazione dei registri

Menu **Servizi** → **Consultazione registri**.

3

Scelta di ufficio e registro

Distretto di Brescia → Tribunale Ordinario di Brescia → registro **Volontaria Giurisdizione** → **Consulta**.

4

Ricerca per numero di ruolo

Inserire numero e anno di **ruolo generale**, da chiedere alla cancelleria al momento dell'avviso.

5

Apertura del fascicolo

Dati, storico degli eventi e documenti: ordinanza del Sindaco, decreto del giudice.

pst.giustizia.it

Portale dei Servizi Telematici

Accedi

Home **Servizi** Area personale

Consultazione registri

Pagamenti telematici

Distretto di Brescia ▼

Tribunale Ordinario di Brescia ▼

VOLONTARIA GIURISDIZIONE ▼

R.G. [numero]

[anno]

Cerca

Dati Storico **Documenti**

► Ordinanza sindacale

► Decreto di convalida

Il fascicolo non compare?

La visibilità dipende dall'annotazione del difensore nel registro. Occorre chiedere alla cancelleria del giudice tutelare l'annotazione come difensore della persona o, in alternativa, depositare un'istanza di visibilità nel fascicolo.

Senza attendere il portale

Con 48 ore a disposizione conviene chiedere subito copia degli atti alla cancelleria, via PEC o di persona, mentre si attiva l'accesso telematico.

UFFICIO DIFESA D'UFFICIO · COA BRESCIA

030 41503 · interni 1 e 1 · info@ordineavvocatibrescia.it

Schermate semplificate a scopo illustrativo: diciture e grafica del portale possono differire.